



OKKIO
c/o Daniele Polli
Via Locarno 118
6516 Cugnasco

Cugnasco, 19 Novembre 2018

Lodevole
Consiglio di Stato
Residenza Governativa
6501 Bellinzona

Petizione al Consiglio di Stato

Tassa base per servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

Come nel Far West, ognuno fa come vuole, ma è corretto?

Onorevole Consiglieri di Stato;
Egregi Signori,

questa nostra petizione prende spunto dalla recente pubblicazione delle Tasse d'uso per il 2019 per il servizio raccolta rifiuti a Locarno, ma anche dalle bozze di regolamento in essere a Bellinzona, Lugano e in altri Comuni del Cantone.

Come si sa, a seguito della modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) approvata dal popolo il 21 maggio 2017, tutti i Comuni Ticinesi hanno o stanno per adeguare i loro regolamenti ai nuovi disposti di legge.

Da quanto OKKIO ha potuto appurare, da notizie apparse sui media e/o controlli puntuali, se per la tassa sul sacco (volume o peso) tutti la applicano correttamente, lo stesso non si può dire per quanto concerne la tassa base.

Qui vige il più assoluto individualismo, con soluzioni il cui filo conduttore è il la discriminazione tra utenti e categorie di utenti così plateale, che per noi risulta impossibile credere che abbiano ottenuto l'avvallo dalla Sezione Enti Locali cui devono essere sottoposti dopo l'approvazione in Consiglio Comunale.

Un esempio da manuale di discriminazione sono le tasse base approvate nel nuovo regolamento di Locarno, e applicate con ordinanza pubblicata all'albo in questi giorni.

Di seguito ecco perché OKKIO le ritiene discriminanti.

Premessa:

per la legge e per la giurisprudenza, per qualsiasi tassa riscossa, l'ente pubblico deve indicare con chiarezza e trasparenza quali costi vuole/deve coprire con la sua riscossione.

Inoltre, per definirne l'importo, i criteri devono essere uguali per tutte le categorie di utenti, siano essi persone fisiche o giuridiche. Criteri diversi sono, secondo noi, da ritenere discriminanti!

Veniamo ora al regolamento di Locarno:

il suo Art. 7 Raccolta normale, cita:

¹Il servizio di raccolta normale (RSU) comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dai servizi pubblici e da tutte le attività economiche, produttive e sociali. Sono pure ammessi i residui di scopatura e di pulizia nonché i rifiuti di attività artigianali e industriali purché non esclusi dalla raccolta secondo l'art. 4 e purché si tratti di piccole quantità.

la precisazione:

.....nonché i rifiuti di attività artigianali e industriali purché non esclusi dalla raccolta secondo l'art. 4 e purché si tratti di piccole quantità.

è giustissima, e di fatto conferma che TUTTI (economie domestiche e attività artigianali) possono usufruire del servizio raccolta rifiuti, solo nella identica forma e dimensione delle economie domestiche, quindi differenze di costo tra di loro non si giustificano !

Poi però, quando si leggono

L'Art. 16 (NUOVO) Prelievo delle tasse che cita:

La copertura delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sono prelevate le seguenti tasse d'uso:

- a. *tassa base;*
- b. *tassa per i rifiuti verdi;*
- c. *tassa per gli ingombranti.*

2L'importo delle singole tasse d'uso è stabilito annualmente dal Municipio, mediante ordinanza, nell'ambito degli importi minimi e massimi stabiliti dalle norme seguenti, tenuto conto dei costi a carico del Comune sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

Il Municipio, disciplina tramite ordinanza, il condono in tutto o in parte della tassa base o la concessione di altre facilitazioni nel caso di famiglie numerose con figli piccoli o con persone incontinenti, rispettivamente nel caso di persone in stato di bisogno.

3Il debitore delle tasse d'uso annuali è il singolo utente e cioè l'economia domestica (domiciliata o dimorante) e/o il titolare dell'attività economica. Per le residenze secondarie (usufruite dal proprietario oppure locate a terzi) il debitore della tassa è il proprietario.

4La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli art.li 80 LEF e 28 LALEF.

E l'Art. 16a (NUOVO) Tassa base

1 La tassa base è stabilita nel seguente modo:

- a. *Economie domestiche (domiciliate e dimoranti):*

<i>Persona sola</i>	<i>da fr. 40.-</i>	<i>a fr. 80.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Due persone</i>	<i>da fr. 55 -</i>	<i>a fr. 110.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Tre persone</i>	<i>da fr. 70.-</i>	<i>a fr. 140.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Quattro o più persone</i>	<i>da fr. 80.-</i>	<i>a fr. 160.-</i>	<i>+ IVA</i>

b. *Appartamenti / unità abitative secondarie:*

<i>Fino a 2 locali</i>	<i>da fr. 90.-</i>	<i>a (r. 180.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Oltre 2 locali</i>	<i>da fr. 120.-</i>	<i>a fr. 240.-</i>	<i>+ IVA</i>

c. *Attività economiche e produttive:*

<ul style="list-style-type: none"> <i>uffici e studi professionali (comprese amministrazioni pubbliche) negozi e commerci, sulla base della superficie</i> 	<i>da fr. /.-/mq</i>	<i>a fr. 10.-/mq;</i>	<i>+ IVA</i>
	<i>Tassa minima jr. 80.-</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <i>artigianato, industria e grandi superfici di vendita sulla base della suddivisione in categorie:</i> 			
<i>Piccolo (fino a 10 dipendenti)</i>	<i>da fr. 180.-</i>	<i>a fr. 360.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Medio: (fino a 50 dipendenti)</i>	<i>da fr. 360.-</i>	<i>a fr. 720.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Grande: (oltre 50 dipendenti)</i>	<i>da fr. 720.-</i>	<i>a fr. 1440.-</i>	<i>+ IVA</i>
<ul style="list-style-type: none"> <i>esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi, pensioni ecc.), ospedali, cliniche, mense sulla base della capienza:</i> 			
<i>posti esterni</i>	<i>da fr. 3.-</i>	<i>a fr. 6.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>posti interni</i>	<i>da fr. 6.-</i>	<i>a fr. 12.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>posti letto/tenda</i>	<i>da fr. 9.-</i>	<i>a fr. 18.-</i>	<i>+ IVA</i>

² *Le tasse base per gli utenti di Cardada-Colmanicchio sono aumentate proporzionalmente ai maggiori costi a carico del Comune per il trasporto.*

L'Art. 16c (NUOVO) Tassa sugli ingombranti

La tassa sui rifiuti ingombranti (a cui si aggiunge IVA) è stabilita come segue:

<i>piccoli ingombranti (fino a 1 mc):</i>	<i>gratuito</i>	
<i>medi ingombranti (da 1 mc fino a 2 mc):</i>	<i>da fr. 5.--</i>	<i>a fr. 10.-</i>
<i>grandi ingombranti (da 2 mc):</i>	<i>da fr. 10.--</i>	<i>a fr. 20.--</i>

Le imprecisioni e le discriminazioni appaiono evidenti.

Per la precisione:

Art. 16 (NUOVO) Prelievo delle tasse

La copertura delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sono prelevate le seguenti tasse d'uso:

tassa base serve a coprire quali costi?

tassa per i rifiuti verdi idem come sopra

tassa per gli ingombranti idem come sopra

Vanno specificati quali costi si coprono con quale tassa, se non lo si fa come può un cittadino verificare se quella addebitatagli è corretta?

Veniamo all'Art. 16a (NUOVO) Tassa base

Qui entriamo nel vivo delle discriminazioni!!!

Economie domestiche:

Usando per i confronti l'importo minimo della forchetta, una persona sola paga 40.- Fr, una seconda persona paga 15.- Fr in più, una terza pure, dalla quarta in poi solo 10.- Perché queste così grandi differenze?



Il componente di economia domestica composta da una o due persone produce e può fruire del servizio raccolta rifiuti coperto dalla Tassa Base in egual misura del componente di una economia domestica composta da tre, quattro o cinque persone.

Il Municipio questa differenza l'ha probabilmente pensata per favorire i nuclei con bambini, (concetto di socialità) ma proposta così vale anche per nuclei di 4 e più adulti.

Abitazione secondarie:

Praticamente pagano il doppio delle economie domestiche, pur fruendo e producendo rifiuti in eguale misura.

Qual è la giustificazione?

Discriminazioni non sono ammesse, una tariffa differente deve essere giustificata da costi diversi.

Attività economiche:

Uffici studi negozi, al di sotto di 80mq che ci sia 1 o 10 dipendenti pagano tutti uguale, in base ai metri quadri

Qual'è la logica??

Perché per loro valgono i mq mentre per le economie domestiche, l'artigianato e l'industria valgono le persone, com'è giusto che sia?

Non sono i mq che producono i rifiuti, ma le persone

Artigianato e industria:

Piccolo con 1 dipendente 180 Fr, con 2 dip. 90.cad, con 5 dip. 36 cad, con 10 dip. 18 cad

Medio con 11 dip 36 Fr, cad, con 20 dip 18 cad.

Anche qui, dove è la logica? E il principio di equivalenza ?

Anche l'operaio di un piccolo artigiano produce e può fruire del servizio raccolta rifiuti coperto dalla tassa Base in egual misura di un operaio di un artigiano con 20 o più dipendenti.

Perché questa discriminazione?

perché la Sezione Enti Locali la approva?

Soluzioni più eque esistono, OKKIO lo spiega bene nel suo modello di regolamento,

vedi: <http://okkio.ch/images/stories/RSU - Tassa sacco/05 OKKIO Modello di regolamento per i Comuni del Ticino vers 21 05 17.pdf>

E sono in vigore dal 2010 a Losone e tra breve anche a Ponte Tresa

In merito all'Art. 16c (NUOVO) Tassa sugli ingombranti

Il principio di tassare lo smaltimento degli ingombranti è in linea con lo spirito della LPamb, ma l'applicazione proposta a Locarno lascia aperti almeno un interrogativo.

Per la precisione:

Se i costi annui di raccolta e smaltimento degli ingombranti, senza la mano d'opera, ammontano a ca. Fr. 100'000.—. tale importo deve essere tolto dalla spesa globale da coprire con la tassa base, e di conseguenza quest'ultima diminuisce.

Se però con la tassa sugli ingombranti non si riesce ad incassare quella cifra, e questo scenario è altamente verosimile a causa del primo metro cubo gratuito, la differenza con quale tassa la si paga?

Con le imposte non si può perché in contrasto con la legge.



Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti

Ora OKKIO è cosciente che alle amministrazioni pubbliche sono concesse schematizzazioni per non complicare eccessivamente la riscossione delle tasse causali, ma queste schematizzazioni **non possono creare discriminazione** tra gli utenti, come è il caso lampante a Locarno.

Come detto, alternative ci sono e hanno anche ottenuto tutela giuridica da parte del Servizio ricorso del Consiglio di Stato, così come anche da Mister Prezzi.

Nel contesto di quanto sopra le nostre domande al Lodevole CdS sono:

Come spiega il Lodevole Consiglio di Stato, l'approvazione da parte della Sezione Enti Locali di regolamenti così discriminanti?

Se del caso, come intende apporvi dei correttivi?

Non sarebbe il caso di sottoporre il regolamento, almeno per quanto concerne la differenziazione della tassa di base, anche a Mister Prezzi per una sua valutazione di principio?

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

OKKIO, Osservatorio per una gestione ecosostenibile dei rifiuti

Daniele Polli, co-coordinatore e segretario di OKKIO

Allegata: Tasse_uso_2019_approvate a Locarno

Copia a: Sorveglianza dei prezzi, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna

1.2. **Tassa sui rifiuti verdi (scarti vegetali, a cui si aggiungerà l'IVA)**

I rifiuti verdi devono essere raccolti in contenitori del tipo sotto indicati che dovranno essere muniti di fascetta/etichetta monouso ufficiale del Comune di Locarno, acquistabile a blocchetti di 10 pezzi presso la Cancelleria comunale in Piazza Grande o presso lo sportello dei Servizi del Territorio in via alla Morettina 9.

• sacco apposito da 60 l	fr.	0.85
• contenitore da 120 l: fascetta	fr.	1.75
• contenitore da 240 l: fascetta	fr.	3.50
• contenitore da 800 l: fascetta	fr.	10.50
• fascine fino a 25 kg o lunghezza m 1.50: etichetta	fr.	1.75

1.3. **Tassa sugli ingombranti (a cui si aggiungerà l'IVA)**

I rifiuti ingombranti devono essere consegnati presso l'Ecocentro, su presentazione di una carta di identificazione e gestione del processo, denominata ECOCARD (recapitata entro la fine del 2018 dal Comune a tutti gli utenti soggetti alle tasse d'uso; nel caso di sostituzione della carta imputabile all'utente, per esempio a seguito di smarrimento o danneggiamento, verrà riscossa una tassa amministrativa di fr. 10.- esente da IVA). Nel caso di quantitativi consegnati soggetti a tassa, la stessa sarà oggetto di fattura recapitata in seguito all'utente.

• piccoli ingombranti (fino a 1mc)	gratuito
• medi ingombranti (da 1 a 2mc)	fr. 5.--
• grandi ingombranti (da 2mc)	fr. 10.--

1.4 **Tassa sul sacco (IVA già compresa)**

I rifiuti domestici (RSU) devono essere riposti nei sacchi di plastica ufficiali del Comune di Locarno, acquistabili presso i rivenditori autorizzati, i cui nominativi sono indicati sul Calendario per la raccolta distribuito alla cittadinanza e sul sito web del Comune). Sono vietati altri sacchi, i sacchetti di carta e di plastica e ogni altro tipo di imballaggio.

• Sacco ufficiale per RSU da 17 lt	fr.	0.60
rotolo da 10 pz	fr.	6.--
• Sacco ufficiale per RSU da 35 lt	fr.	1.10
rotolo da 10 pz	fr.	11.--
• Sacco ufficiale per RSU da 60 lt	fr.	2.20
rotolo da 10 pz	fr.	22.--
• Sacco ufficiale per RSU da 110 lt	fr.	3.50
rotolo da 10 pz	fr.	35.--

2. è stabilita la tassa d'uso per l'anno 2019 per il **servizio di depurazione e di canalizzazione** in ragione di cts. 95 al m³ di acqua consumata, la tassa sarà prelevata in due rate semestrali unitamente alla tassa d'uso dell'acqua potabile;
3. sulle bollette è inoltre applicata l'imposta sul valore aggiunto (IVA) secondo i tassi previsti dalla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA);
4. è ordinata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 25 ottobre 2018 al 24 novembre 2018;
5. è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il 26 novembre 2018.

IL MUNICIPIO